

Antonio Ruggeri

Presentazione

PER UN NUOVO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA*

SOMMARIO: 1. Le ragioni di una scelta. – 2. Temi e problemi in attesa di soluzione.

1. Le ragioni di una scelta

L'odierno incontro di studio nasce da un'esigenza e dà una testimonianza: offrire un contributo, in spirito di autentica e solidale cooperazione, dei costituzionalisti operanti in tutte le Università della Regione, alla elaborazione di una nuova Carta statutaria la cui venuta alla luce, ad oltre settant'anni dal varo di quella ancora in vigore, non può tardare oltre. Di qui l'idea di sollecitare studiosi di provata esperienza e sensibilità per le questioni di diritto regionale a partecipare a questa iniziativa di studio in un modo almeno in parte inusuale rispetto a quello che connota le iniziative scientifiche in genere: non soltanto, cioè, a portare in forma discorsiva il loro apporto di idee ma a far luogo, ciascuno su ambiti materiali distinti e oggetti determinati in essi ricadenti, alla predisposizione di quelli che potrebbero divenire i disposti del futuro statuto. L'obiettivo è, insomma, quello di mettere in mano agli operatori istituzionali, specie a quelli regionali, una bozza di articolato, corredata delle necessarie riflessioni teoriche di supporto, cui essi possano fare, volendo, riferimento in sede di elaborazione del disegno di nuovo statuto.

Il bisogno di disporre a breve di una Carta statutaria profondamente rinnovata nei contenuti non richiede – a me pare – alcuna argomentazione a suo sostegno. La Carta del '46 ha costituito a suo tempo un importante punto di riferimento, prospettandosi in essa un modello di articolazione istituzionale dello Stato particolarmente avanzato, anzi fin troppo avanzato per il tempo, tant'è che esso non è riuscito a farsi strada e ad affermarsi conformemente al disegno tracciato sulla carta. Oggi, però, per un verso, alcuni istituti statutari non sono più riproponibili (penso, ad es., all'Alta Corte), mentre altri (come il ruolo assegnato al Presidente della Regione per ciò che attiene al mantenimento dell'ordine pubblico), rimasti lettera morta, non sono in alcun modo prospettabili. Allo stesso tempo, la società siciliana (e l'intera società italiana) è nel frattempo profondamente cambiata, così co-

* Presentazione delle Giornate di studio dall'omonimo titolo, Messina 16-17 marzo 2017.

me è cambiato il contesto internazionale e sovranazionale, segnato da vincoli viepiù intensi di mutua solidarietà tra gli Stati e, specialmente, dalla costruzione europea tuttora in corso, pur tra gravi difficoltà e non rimosse contraddizioni e complessive carenze.

D'altro canto, chi si accinga a porre mano alla redazione di una nuova Carta statutaria non può non trarre profitto dalla lezione della storia, e segnatamente dall'esperienza regionale qual è venuta maturando fino ad oggi nel corso di un processo ormai pluridecennale, esso pure svoltosi con non poco affanno e vero e proprio travaglio, di cui è indice eloquente una corposa giurisprudenza costituzionale, nel suo insieme di certo non benigna per l'autonomia in genere e le ragioni della specialità in ispecie.

Alle più salienti linee di tendenza di questa giurisprudenza occorre prestare la massima attenzione; e, se è vero che non avrebbe pratico senso contrapporsi frontalmente a taluni granitici convincimenti del giudice costituzionale, è parimenti vero che alcune sue espressioni fortemente penalizzanti per l'autonomia vanno contrastate con decisione: quali migliore occasione, allora, di quella della riscrittura dello statuto? Non si dimentichi che siamo davanti ad una fonte costituzionale, vale a dire allo strumento provvisto della maggior forza normativa, il più idoneo a indurre la Consulta a correzioni, sia pur parziali, dei propri orientamenti.

2. *Tem e problemi in attesa di soluzione*

Non conosco, al momento in cui rappresento queste mie succinte notazioni introduttive, i contenuti delle proposte che saranno presentate dai colleghi nel corso delle nostre Giornate. Mi limito solo a porre sul tappeto, con la massima rapidità, alcune questioni su cui mi parrebbe opportuno fermare particolarmente l'attenzione.

Quanto all'organizzazione, si tratta di ragionare se convenga tenere fermo così com'è il principio del *simul simul* che, nel presupposto della elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, informa di sé le relazioni tra gli organi costituzionali della Regione stessa. La questione merita, a mia opinione, di essere riconsiderata senza alcun preconcetto ideologico o di dottrina, non valutandola in astratto o *in vitro* ma alla luce degli sviluppi del sistema dei partiti (continuo a fare utilizzo di questa formula esclusivamente per scorrevolezza espositiva, pur consapevole che ben poco di "sistematico" v'è nel quadro politico in atto, nel quale gli stessi partiti sembrano afflitti da una crisi strutturale forse irreversibile e in via di disfacimento). E, inverò, nel momento in cui il quadro stesso appare sfilacciato e segnato da gravi tensioni e contraddizioni, il rischio è che, non essendo i partiti in grado di giocare un ruolo forte di aggregazione e di progettazione politica, il meccanismo in parola possa dar fiato, in una misura eccessiva e con esiti inaccettabili, alla tendenza in atto al "leaderismo" e, anzi, al vero e proprio "cesarismo" politico, finendo col risolversi in una sovraesposizione del Presidente suscettibile di recare squilibri nella forma di governo e nella stessa "forma di Regione" (intesa come riferita ai rapporti tra comunità governata e apparato governante), dei veri e propri guasti forse non riparabili.

D'altro canto, "l'equilibrio del terrore", come l'ha definito un'autorevole dottrina, insito nel meccanismo stesso, può agevolare operazioni di trasformismo politico, portando a

crisi di governo a getto continuo mascherate da rimpasti più o meno consistenti, che nondimeno passano sopra la testa dell'Assemblea, inibita dal timore dell'autoscioglimento nel prendere l'iniziativa della sfiducia al Presidente, la cui previsione si è fin qui rivelata un'arma spuntata, incapace di fare da pungolo per l'azione di governo del Presidente stesso.

Non spetta a me dare indicazioni circa possibili correttivi o temperamenti (sempre che ritenuti opportuni) del sistema attuale, che – come nel film *Papillon* – vede legati da una catena chiusa da una palla di ferro i principali attori istituzionali. Credo però che il recupero a beneficio dell'Assemblea del ruolo di centrale rilievo sulla scena che ad essa spetta passi *anche* (non dico *solo*) attraverso il ripensamento del meccanismo suddetto.

Occorre, poi, rendere ancora più efficaci ed incisivi i poteri di controllo dell'Assemblea sull'esecutivo e dar vita a soluzioni organizzative inusuali al piano dei raccordi con gli enti locali, lo Stato, l'Unione, secondo quanto tenterò di dire meglio a momenti.

Quanto alle funzioni, credo che si debba partire da un dato su cui è difficile non convenire, vale a dire che quella della enumerazione delle materie di competenza delle Regioni mediante etichette, usualmente adottata da noi come altrove, è tecnica dimostratasi fortemente penalizzante per l'autonomia, della quale tuttavia non possiamo – a quanto pare – fare comunque a meno.

La verità è che la Regione si presenta nuda, disarmata, davanti al giudice costituzionale, sovraccaricato dalla vaghezza del linguaggio costituzionale di poteri enormi di apprezzamento discrezionale. E, poiché la tendenza – piaccia o no – è nel senso di una ricentralizzazione di materie e funzioni (la riforma “Renzi-Boschi” *docet* ...), cui non sono estranee le pressioni provenienti dall'Unione europea, ecco che immaginare di poter rafforzare le difese dell'autonomia facendo leva su nuove etichette può rivelarsi una via non conducente allo scopo, senza uscita. Non dico – sia chiaro – che nulla di buono possa aversi su questo terreno, che va anzi coltivato e sfruttato ancora meglio di come si sia fin qui fatto, riformulando le vecchie etichette e, soprattutto, inventandone di nuove; credo però che altre siano le risorse cui attingere, attraverso una incisiva ed innovativa razionalizzazione statutaria, segnatamente puntando con decisione sugli istituti di un regionalismo cooperativo autenticamente ispirato al principio della *partnership*.

Non v'è, infatti, da fare molto affidamento sulla stanca riproposizione della “logica” vetero-garantista della *separazione delle competenze*, contraddetta da una giurisprudenza consolidata, seppur a tutt'oggi gravata da talune oscillazioni. Di contro, occorre decisamente puntare – a me pare – sulla “logica” della *integrazione delle competenze*, innalzata ad autentico metodo dell'azione dei pubblici poteri, a tutti i livelli istituzionali: una “logica” che, poi, naturalmente porta alla sostituzione dell'uno all'altro ente che resti inoperoso o che intervenga solo in parte per l'appagamento del pubblico interesse.

Integrazione, in primo luogo, di tipo “orizzontale”, vale a dire tra gli organi direttivi della Regione, ristrutturando i procedimenti (a partire, ovviamente, da quelli di normazione) ed assicurando una presenza di centrale rilievo all'esecutivo nella formazione delle leggi, oltre che dotandolo di poteri di normazione diretta, a mezzo di decreti-legge e di decreti legislativi. Allo stesso tempo, la varietà e complessità dei bisogni da soddisfare sollecita l'“invenzione” di nuovi tipi di legge, caratterizzate da procedure aggravate (e, appunto, “integrate”), aperte all'apporto degli enti locali e di soggetti esponenziali della so-

cietà civile (penso, soprattutto, alla legge di delegazione europea, a leggi di attuazione di accordi con Stati esteri o intese con loro articolazioni interne, a leggi “organiche”, in relazione a determinate materie, quali le leggi che disciplinano gli istituti di democrazia diretta, ecc.). Allo stesso tempo, è consigliabile la invenzione di nuove specie di regolamento, di referendum, di strumenti in genere (anche di *soft law*) di governo della società.

Integrazione, quindi, di tipo “verticale”, prefigurandosi procedimenti “misti”, in seno ai quali prenda corpo la “leale cooperazione” con altri enti autonomi, lo Stato, l’Unione appunto.

Il versante delle relazioni internazionali e sovranazionali merita – a mio modo di vedere – di essere battuto con particolare cura ed insistenza, specie dalla nostra Regione che, per la sua posizione strategica nel Mediterraneo, davvero si pone quale la porta dell’Europa, come tra l’altro dimostra la questione cruciale relativa alle immigrazioni di massa.

La Regione può (e deve) al riguardo fare tutta quanta la propria parte; di certo, non sostituendosi ad altri enti, quali lo Stato e l’Unione, ma senza nondimeno sottrarsi alle proprie responsabilità, morali prima ancora che giuridiche.

Nella presente società multiculturale, sollecitata a convertirsi sempre di più – è stato detto da una sensibile dottrina – in “interculturale”, le autonomie territoriali in genere e quelle regionali in ispecie possono fare molto per la trasformazione della struttura della società stessa all’insegna dei valori fondamentali di libertà ed eguaglianza (specie nella sua declinazione sostanziale) e, in ultima istanza, dignità della persona umana.

Il nuovo statuto, colmando una strutturale carenza di quello del ’46, peraltro *temporis ratione* giustificata, è chiamato a dotarsi di enunciati normativi nei quali largo spazio dovrà darsi ai rapporti tra la Regione e quanti, cittadini e non, si trovino nel suo territorio, stabilmente residenti oppure di passaggio: tutti a vario titolo bisognosi di cure, titolari di diritti ma anche gravati da doveri, tanto *inter se* che verso l’ente ospitante. Occorre, insomma, produrre uno sforzo di fantasia progettuale tale da portare ad una revisione profonda dell’idea di “forma di Regione”, in essa trovando posto anche coloro che non hanno voce – perlomeno ad oggi – al piano dei diritti politici, offrendovi opportunità di inserimento nei processi di produzione giuridica e nelle attività d’indirizzo politico da cui sono ad oggi tenuti estranei.

Per questo verso, lo statuto può dare un concorso di primo piano alla trasformazione della nozione stessa di cittadinanza ed al riposizionamento su basi nuove del rapporto tra cittadini e non cittadini, facendo proprio del riferimento al territorio la base più solida su cui esso può essere complessivamente ripensato e ridisciplinato.

In questo quadro, qui sommariamente abbozzato, la Regione può proporsi quale sede privilegiata di collegamento interistituzionale: tra gli enti locali (e, segnatamente, i Comuni) e lo Stato e, quindi, l’Unione, come pure tra soggetti esponenziali della società organizzata, facendosi della sussidiarietà, tanto nella sua proiezione orizzontale quanto in quella verticale, un autentico metodo di azione e di governo della società.

Si tratta, poi, di ridefinire su basi nuove tanto l’amministrazione quanto la finanza. La seconda – com’è chiaro – dipende dalla prima, oltre che dagli oneri derivanti dalla legislazione e dalla normazione in genere. La finanza è, infatti, chiamata a sostenere ed assecondare, a un tempo, le funzioni; ha, cioè, da porsi quale una sorta di vestito su misura in relazione ai compiti ai quali la Regione deve far fronte. Pur nel presente contesto segnato da

una crisi economica soffocante, dotare la Regione di campi materiali sulla carta assai vasti sui quali poter spiegare la propria autonomia senza però la necessaria provvista finanziaria equivale a vanificare l'autonomia stessa sul nascere ovvero a fare opera mistificatoria e demagogica.

Qualora dovesse un domani affermarsi a carattere generale un modello flessibile di neo-regionalismo, idoneo a spianare la via per l'avvento di un sistema di *specialità diffusa*, a favore del quale mi sono da tempo dichiarato, ogni Regione (e, dunque, anche la nostra) potrebbe attingere da un "paniere" particolarmente capiente le materie cui fanno capo i bisogni emergenti dal proprio territorio e farne quindi oggetto tanto di regolazione normativa quanto di amministrazione, o – per dir meglio – di un'attività di indirizzo e di coordinamento degli enti (territoriali e non) operanti al proprio interno, cooperando con tutti al fine dell'appagamento di interessi il più delle volte dalla connotazione "mista", bisognosi pertanto di non essere affidati alla cura esclusiva di un solo ente.

Il *principio di responsabilità* dovrà, quindi, porsi a base dell'assetto delle pubbliche funzioni; ed è chiaro, allora, che la Regione potrà (e dovrà) contare sulle risorse finanziarie rapportate alle funzioni che *in concreto* è chiamata ad esercitare, non già a quelle sulla carta riconosciute da formule statutarie peraltro strutturalmente connotate da vaghezza espressiva.

Quanto, poi, all'amministrazione, si tratta di fare una scelta di campo tra un modello ideale-astratto ed uno invece legato al contesto in atto.

Ancora una volta, l'esperienza è maestra. Sappiamo tutti la misera fine fatta dal disegno particolarmente innovativo contenuto nell'art. 118, quale riscritto nel 2001: la inopinata rimozione del principio del parallelismo è stata duramente sanzionata dalla giurisprudenza (specie con la famosa sent. n. 303 del 2003, a firma del compianto C. Mezzanotte) che ha, a conti fatti, portato al ripescaggio del principio stesso. Ed è singolare che la riforma "Renzi-Boschi" riproponesse stancamente l'impianto ad oggi vigente, dimentica del giudizio fortemente negativo sullo stesso espresso dalla Consulta. Si tratta, dunque, di chiedersi se riproporlo ancora una volta nel nuovo statuto o se abbandonarlo senza molti rimpianti. Ho l'impressione che, qualora dovesse battersi la prima via, la giurisprudenza, con la sua consumata abilità argomentativa e manipolativa dei testi (persino dello stesso parametro costituzionale ...), se ne discosterebbe, quanto meno in cospicua misura.

D'altro canto, lo stato a dir poco disastroso, agonizzante, in cui versano gli enti locali è quello che è: immaginare che i Comuni possano davvero porsi quale il "centro di gravità permanente" dell'amministrazione – per riprendere i termini di una canzone di successo – sarebbe a dir poco ingenuo. Si tratta, nondimeno, di evitare l'eccesso opposto di un accentramento di funzioni in capo alla Regione, inadeguato rispetto al ruolo di questa quale ente essenzialmente d'indirizzo e di coordinamento. S'impone, dunque, la ricerca di un punto mediano d'incontro tra istanze contrastanti, che spingano, l'una, ad un decentramento e l'altra ad un accentramento di funzioni comunque eccessivi, tali da risolversi in un grave pregiudizio per la cura del pubblico interesse.

Solo pochi cenni ad un paio di questioni che l'esperienza ha dimostrato essere di centrale rilievo: l'una, con riguardo all'implementazione delle previsioni statutarie e, perciò, alle forme e ai modi con cui assicurarne l'attuazione; l'altra, con riferimento alle garanzie statutarie, e segnatamente alle procedure di revisione dello statuto ed ai ricorsi davanti alla Corte costituzionale.

Per il primo aspetto, uno dei limiti strutturali dei documenti costituzionali (e, tra questi, appunto, lo statuto) è dato proprio dal fatto che i progetti di trasformazione della società e delle istituzioni in essi mirabilmente dipinti restano poi largamente disattesi anche per il difetto di procedure adeguate alla loro realizzazione.

Ora, non saprei dire se lo strumento delle norme di attuazione sia un ferro arrugginito, o no. Quanto meno, però, si rende necessario qualche aggiustamento, secondo quanto è peraltro da tempo segnalato dalla più avvertita dottrina, che ha affacciato proposte volte a rendere obbligatoria la messa in atto delle norme stesse entro tempi prestabiliti, una volta conclusa l'attività delle commissioni paritetiche.

Di estrema delicatezza, poi, la seconda questione. Non è agevole fissare il punto di equilibrio nei rapporti tra Regione e Stato al piano delle procedure concernenti le modifiche statutarie, bilanciando e – fin dove possibile – conciliando interessi comunque meritevoli di tutela.

Per un verso, infatti, le ragioni della specialità spingono per la valorizzazione – la massima possibile – del ruolo della Regione; per un altro verso, però, occorre salvaguardare istanze unitarie comunque indisponibili. Forse, il punto d'incontro potrebbe rinvenirsi nella riserva alla sola Regione dell'iniziativa volta alla revisione dello statuto, preservando comunque il diritto di emendamento delle assemblee nazionali. Di contro, per il caso che si convenga sulla opportunità di non chiudere il diritto in parola alla sola Regione, si potrebbe prevedere che il disegno di modifica, sottoposto all'Assemblea e da questa approvato (anche con modifiche) a maggioranza qualificata, non possa essere emendato dalle Camere, ristrette nell'alternativa tra il "prendere" e il "lasciare". Allo stesso tempo, le istanze di unità potrebbero essere preservate attraverso la sottoposizione a referendum *ex art.* 138, prevedendosi che lo stesso possa aver luogo quale che sia la maggioranza raggiunta nella sede parlamentare. O ancora potrebbe immaginarsi una revisione pattizamente concordata tra le assemblee elettive di Stato e Regione, non seguita da referendum, e via dicendo. Molte sono, ovviamente, le soluzioni attorno alle quali è possibile ragionare, nell'intento di un paritario appagamento delle istanze di autonomia e di quelle di unità.

Quanto ai ricorsi di costituzionalità, occorre finalmente e decisamente puntare al raggiungimento di quella "parità delle armi" – come l'ha chiamata una sensibile dottrina – fin qui venuta meno nell'esperienza, anche a motivo di enunciati costituzionali afflitti da eccessiva timidezza espressiva. Non spetta a me dire se convenga un livellamento "al basso", che dia modo allo Stato di impugnare le leggi regionali unicamente per vizio d'incompetenza, ovvero "all'alto", riconoscendo alla Regione la facoltà di ricorso anche oltre i casi di lesione della competenza stessa. È poi chiaro che, in linea con quel modello della integrazione delle competenze e della cooperazione tra gli enti, di cui si diceva, dovrà porsi mano alla previsione di raccordi con gli enti locali, riconoscendosi espressamente il titolo della Regione a farne valere le ragioni presso la Consulta, in linea peraltro – come si sa – con un orientamento di quest'ultima già da tempo invalso.

Molto altro si potrebbe (e dovrebbe) dire ma questo è, appunto, il compito demandato ai relatori, non a chi si è assunto l'onere, assai lieve, della mera presentazione delle Giornate che stanno per avere inizio. Mi limito solo a rinnovare l'auspicio che il nuovo statuto possa ospitare formule di organizzazione connotate da flessibilità di struttura e agilità di movenze, che ribadiscano la centralità di posto spettante alla Regione nella trama dei pub-

blici poteri e, perciò, il ruolo che la stessa è chiamata ad esercitare in una società e in un contesto istituzionale profondamente diversi da quelli in cui l'esperienza regionale ha avuto inizio, in una temperie storica particolarmente travagliata per il nostro Paese. Anche quella di oggi, però, è una congiuntura non poco sofferta, gravata da molte ipoteche di ordine politico, economico, sociale. Riuscire a dotare, anche e in primo luogo grazie al nuovo statuto, la Regione di strumenti adeguati a farvi fronte è una sfida alla quale tutti, operatori e studiosi, e sia pure nella diversità dei ruoli e delle responsabilità, non possiamo sottrarci.

Sono certo che gli studiosi chiamati a questo gravoso compito riusciranno ad assolverlo al meglio delle loro non comuni capacità, anche grazie al supporto venuto dalle istituzioni (l'Assemblea regionale siciliana e l'Ordine degli avvocati di Messina) che hanno affiancato l'Università nella organizzazione di queste Giornate, dando ulteriore, tangibile prova di sensibilità e di spirito di servizio verso la Regione e la collettività regionale.

*Bozza di un nuovo Statuto della Regione Sicilia**

* L'idea di porre mano alla riscrittura dello Statuto della Regione siciliana è stata del Prof. Antonio Ruggeri, Ordinario di Diritto Costituzionale nell'Università di Messina, che l'ha quindi sottoposta al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, on. Giovanni Ardizzone, e al Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Avv. Vincenzo Ciraolo, ricevendone convinto incoraggiamento e vigoroso sostegno.

Hanno generosamente offerto la loro disponibilità a collaborare alla redazione dell'articolato gli studiosi di Diritto Costituzionale delle Università siciliane, e segnatamente i Proff. Agatino Cariola, Emilio Castorina, Adriana Ciancio, Felice Giuffrè, Ida Nicotra, Francesco Paterniti, dell'Università di Catania; Salvatore Curreri, Roberto Di Maria e Fausto Vecchio, dell'Università "Kore" di Enna; Guido Rivosecchi, dell'Università "Lumsa" di Palermo; Stefano Agosta, Giacomo D'Amico, Giovanni Moschella, Maria Letteria Quattrocchi, Giusi Sorrenti, dell'Università di Messina; Marco Armano, Elisa Cavasino, Giuseppe Verde, dell'Università di Palermo. Ad essi si sono aggiunti i Proff. Alessandro Morelli e Simone Pajno, che pur non operando presso Università dell'Isola (rispettivamente, nell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro il primo, nell'Università di Sassari il secondo) sono siciliani per nascita e formazione culturale.

I docenti hanno elaborato in piena autonomia l'articolato, ciascuno per le disposizioni loro assegnate, secondo quanto risulta dalle note a piè di pagina contenute in corrispondenza dei Titoli dello Statuto, e ne hanno quindi illustrato i contenuti, sottoponendoli ad un fitto e proficuo dibattito che ha avuto luogo nel corso di due Giornate di studio svoltesi presso l'Università di Messina il 16 e 17 marzo 2017.

Di seguito, un Comitato di coordinamento – composto dai Proff. Antonio Ruggeri (Presidente), Giacomo D'Amico, Luigi D'Andrea e Giovanni Moschella, nonché dagli Avv. Agatino Bellomo e Antonio Lanfranchi del Foro di Messina e dalla dott.ssa Maria Ingrao, Capo di Gabinetto della Presidenza dell'ARS – ha proceduto alla riunificazione dei testi e ad interventi meramente formali sugli stessi.

L'elaborato, che – come ha tenuto a dichiarare il Prof. A. Ruggeri in sede di presentazione dell'iniziativa all'inizio delle Giornate suddette – vuol essere una testimonianza d'amore per la nostra terra e di servizio prestato alla Regione, è stato quindi consegnato al Presidente dell'ARS, on. Giovanni Ardizzone.

TITOLO I *
PRINCIPI E PROGRAMMI

Art. 1. *La Regione Sicilia*

1. La Sicilia, nella Repubblica italiana una e indivisibile, parte dell'Unione europea e della Comunità internazionale, è Regione ad autonomia speciale, fondata sui principi della Costituzione nata dai valori della Resistenza e dal ripudio del fascismo.

2. La Regione Sicilia comprende i territori delle città metropolitane di Catania, Messina e Palermo e dei liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, salvo quanto stabilito all'art. 68 del presente Statuto.

3. Ha per capoluogo Palermo, dove ha sede la Presidenza della Regione e si riuniscono di norma l'Assemblea regionale e il Governo regionale.

4. Ha tre simboli ufficiali: la bandiera, il gonfalone e lo stemma, adottati con legge regionale.

Art. 2. *Principi e programmi qualificanti della Regione*

1. La Regione Sicilia, per la posizione strategica occupata nel Mediterraneo sede nei secoli di molteplici genti, riconosce nell'incontro tra civiltà diverse una fonte preziosa di arricchimento materiale e spirituale, opera per assicurare l'armonica convivenza di differenti culture e promuove l'amicizia e il valore della pace tra i popoli.

2. Ispirandosi ai principi di civiltà cristiana e alle tradizioni di laicità, di libertà di scienza e di pensiero, contrasta pregiudizi e discriminazioni legate all'appartenenza etnica e ripudia ogni manifestazione di xenofobia; opera per la realizzazione di una comunità accogliente, tollerante e solidale.

3. Conformata la propria attività ai principi di legalità, stato di diritto, democrazia, giustizia sociale, centralità e pieno sviluppo della persona. In particolare, riconosce la persona umana come fondamento della comunità regionale e ispira ogni azione alla salvaguardia della sua dignità mediante la tutela dei diritti inalienabili dell'uomo e la cura dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà.

4. Favorisce l'autogoverno delle persone residenti nel territorio della Regione e ne persegue il benessere, la sicurezza e il soddisfacimento dei bisogni essenziali, uniformandosi ai principi della Costituzione e alle Carte internazionali e sovranazionali dei diritti.

5. Esercita la propria funzione di governo in conformità al principio di sussidiarietà, promuovendo il decentramento delle attribuzioni che non richiedono l'unitario esercizio a beneficio delle istituzioni più vicine ai cittadini, le quali ne assumono la responsabilità. Si raccorda costantemente con le iniziative dei cittadini, singoli e associati, delle formazioni sociali, degli enti civili e religiosi e delle varie forme di volontariato rivolte alla cura di interessi generali.

Art. 3. *Territorio, tradizioni e identità regionali*

1. La Regione riconosce nel territorio e nelle tradizioni regionali risorse da tramandare alle future generazioni e promuove, in particolare, l'insegnamento dell'idioma siciliano nelle scuole. Sal-

* A cura di Giusi Sorrenti.

vaguarda e valorizza, in conformità ai valori costituzionali, i diritti delle minoranze e le identità storiche, culturali e linguistiche presenti sul territorio.

2. Il territorio della Sicilia è un bene da proteggere e da valorizzare in ciascuna delle sue componenti, ambientale, paesaggistica, architettonica, storica e rurale, e nelle sue plurime vocazioni, culturali, turistiche e produttive. In particolare, l'equilibrio ecologico, la conservazione della biodiversità e la tutela del suolo contro il rischio idrogeologico sono perseguiti anche valutando l'impatto ambientale di qualsiasi opera o progetto.

Art. 4. *Eguaglianza e valorizzazione delle differenze*

1. La Regione riconosce e valorizza la differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica, assicurando pari opportunità tra le persone e favorendo altresì un'adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e negli enti pubblici.

2. Opera per la prevenzione e il contrasto di tutte le forme di discriminazione in base al sesso e all'orientamento sessuale, le molestie, le violenze psico-fisiche e ogni forma di abuso nella vita privata, nei luoghi di lavoro, nella società e in tutte le formazioni sociali.

3. Avvia politiche di promozione alla vita attiva e di assistenza a favore delle persone anziane e, in genere, di ogni persona bisognosa.

4. Intraprende azioni per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità.

Art. 5. *Partecipazione, pubblicità e trasparenza*

1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e il partenariato con le forze sociali ed economiche per la formazione delle politiche e per l'esercizio delle funzioni legislative e amministrative.

2. Assicura a tal fine, con ogni mezzo, la più ampia e pluralistica informazione relativa alle sue attività. In particolare, riconosce e tutela il diritto delle persone residenti sul territorio a essere informate sulle condizioni e qualità dell'ambiente, sui rischi per la salute derivanti dall'esercizio di attività economiche o dall'esecuzione di opere pubbliche o private e, in generale, su ogni situazione di pericolo che possa loro derivare da attività incidenti sul territorio.

3. L'Assemblea regionale e il Governo regionale, nell'ambito delle loro attribuzioni, consultano le rappresentanze degli interessi sui testi normativi, sui provvedimenti amministrativi d'interesse generale e sugli atti di programmazione e valorizzano le iniziative autonome dei soggetti titolari di competenze diffuse nella comunità regionale.

4. La Regione, attraverso apposite iniziative culturali, mantiene legami con i siciliani residenti all'estero e ne promuove l'effettivo esercizio dei diritti politici.

5. Dà impulso alla semplificazione dell'attività amministrativa e garantisce il diritto di accesso agli atti e la partecipazione ai procedimenti, anche attraverso il più ampio ricorso alle tecnologie informatiche.

Art. 6. *Cultura della legalità*

1. La Regione promuove ogni iniziativa volta a favorire la cultura della legalità e la lotta alla delinquenza.

2. Concorre alla realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche idonee ad assicurare il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno, anche economico, alle vittime della criminalità organizzata ed alle associazioni che la combattono.

Art. 7. *Famiglia e unioni interpersonali*

1. La Regione sostiene e incoraggia la formazione della famiglia e delle unioni interpersonali in

genere, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi.

2. Protegge la maternità e l'infanzia con politiche adeguate.

3. Favorisce il rispetto del diritto all'informazione e all'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, senza discriminazioni, nel rispetto delle leggi statali.

Art. 8. *Diritto al lavoro*

1. La Regione adotta, nei limiti delle sue competenze, politiche attive volte ad assicurare le condizioni per il diritto al lavoro di tutti i cittadini e di tutti coloro che risiedono stabilmente nel suo territorio, con particolare riferimento alle esigenze ed alle aspirazioni dei giovani e con pari opportunità d'accesso per gli uomini e per le donne.

2. Compie azioni di contrasto all'economia sommersa e allo sfruttamento dei lavoratori e **adotta misure** tese a favorire la regolarizzazione dell'attività lavorativa.

3. Protegge la sicurezza dei luoghi di lavoro.

4. Promuove l'effettiva tutela dei diritti sociali delle lavoratrici e dei lavoratori nei casi di perdita del posto di lavoro, di maternità, di malattia, di infortuni e di vecchiaia, anche mediante la realizzazione e gestione di servizi regionali complementari a quelli statali.

5. Opera per garantire ai giovani in età lavorativa idonea protezione contro ogni lavoro che ne possa pregiudicare la salute e lo sviluppo psico-fisico o mettere a rischio il processo formativo.

Art. 9. *Libertà d'impresa, programmazione economica e tutela dei consumatori*

1. La Regione riconosce l'impresa, nelle sue diverse forme e nel rispetto dei limiti costituzionali, come fondamento del sistema economico e come strumento della promozione dello sviluppo territoriale; ne agevola l'attività in costante rapporto con le organizzazioni sindacali; incoraggia e promuove l'iniziativa economica privata, specie dei giovani.

2. Allo scopo di indirizzare e coordinare l'attività economica pubblica e privata a fini sociali e di assicurare lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, assume la programmazione come metodo della propria attività; in coordinamento con la programmazione statale e avvalendosi della partecipazione degli enti locali, formula ed attua il programma regionale di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale; adegua la propria organizzazione alle esigenze della programmazione.

3. Tutela il consumatore, promuovendo la pluralità dell'offerta e la sicurezza e qualità dei prodotti e assicurando la correttezza dell'informazione, anche in relazione alla loro origine. Favorisce lo sviluppo delle associazioni dei consumatori.

Art. 10. *Diritto allo studio, ricerca e innovazione*

1. La Regione garantisce il diritto allo studio, anche al fine di contrastare le nuove forme di analfabetismo, e promuove la valorizzazione del merito nello studio e nell'accesso al lavoro.

2. Riconosce il ruolo centrale e trainante della ricerca scientifica, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico per il perseguimento dei propri fini e programmi nei vari campi della vita economica e sociale; opera per valorizzarne il potenziale, in collaborazione con le università, i centri di ricerca, le comunità tecnico-scientifiche e professionali e, in genere, gli enti operanti sul territorio.

Art. 11. *Destinatari e livelli dei diritti civili, politici e sociali*

1. La Regione promuove l'effettiva estensione ad ogni persona dei diritti e dei doveri costituzionali, compreso il diritto di voto, per quanto compatibile con la Costituzione, e opera per il raggiungimento di livelli elevati delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

2. In particolare, promuove l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli

immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale e incoraggia la loro collaborazione attiva al progresso della stessa.

Art. 12. *Diritto alla salute*

1. La Regione tutela il diritto alla salute, come interesse fondamentale dei singoli e bene della collettività. In particolare, ogni malato ha il diritto a misure preventive, il diritto di accesso alle cure, il diritto al consenso libero e informato, il diritto alla libera scelta, il diritto alla privacy, il diritto a evitare sofferenze e dolore non necessari, il diritto ad un trattamento personalizzato, il diritto al reclamo e, nei limiti delle leggi vigenti, il diritto al risarcimento del danno.

Art. 13. *Arte e cultura*

1. La Regione promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport; tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità a tutti.

Art. 14. *Beni comuni e patrimonio floro-faunistico*

1. La Regione riconosce il carattere pubblico dell'acqua, anche a garanzia dei bisogni delle generazioni future; salvaguarda la salubrità dell'aria come bene essenziale; promuove lo sviluppo ed il più largo impiego dell'energia solare, di quella eolica e di tutte le altre forme di energia alternative ed ecosostenibili.

2. Favorisce il pieno rispetto e la cura delle piante e degli animali.

Art. 15. *Rapporti con la Comunità internazionale e con l'Unione europea*

1. La Regione coopera alla costruzione di un'area di sviluppo, pace, solidarietà e collaborazione fra i popoli e le istituzioni dei Paesi del Mediterraneo e sviluppa rapporti internazionali con Stati esteri, con altri soggetti di diritto internazionale pubblico ed enti territoriali interni ad altro Stato.

2. Concorre al processo di integrazione europea, nelle forme stabilite dalla Costituzione, impegnandosi a promuovere e a salvaguardare l'identità regionale anche in seno all'Unione europea e alla Comunità internazionale.

3. Sostiene, sia nell'ambito dei programmi dell'Unione europea che nelle altre forme normativamente previste, la cooperazione transfrontaliera e interna all'area europea, nell'interesse dello sviluppo delle attività politiche, economiche, sociali e culturali della comunità regionale.

4. Predisporre tutti gli strumenti e le competenze necessari ad avvalersi in modo efficiente dei fondi e dei progetti che l'Unione Europea destina al recupero delle aree geografiche svantaggiate.

Art. 16. *Verifica dei diritti*

1. La Regione verifica periodicamente lo stato di attuazione dei principi, dei programmi e dei diritti del presente titolo, adottando di conseguenza ogni iniziativa necessaria.

TITOLO II*

L'ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Art. 17. *Organi della Regione*

1. Sono organi della Regione: il Presidente della Regione, la Giunta regionale e l'Assemblea regionale. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale costituiscono il Governo regionale.

* Le Sezioni da I a IV sono a cura di F. Giuffrè, G. Moschella, I. Nicotra, F. Paterniti; la V di E. Castorina e A. Ciancio.

SEZIONE I
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Art. 18. *La elezione del Presidente della Regione e la nomina degli assessori*

1. Il Presidente della Regione, salvo che la legge regionale di cui al successivo comma 3 non disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto, con voto libero, uguale, personale e segreto, da tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e che risiedono nel territorio della Regione. La sua elezione, di norma, avviene contestualmente a quella dell'Assemblea regionale. Il Presidente assume le proprie funzioni all'atto della proclamazione.

2. Il Presidente nomina e revoca gli Assessori e designa tra di essi un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Gli Assessori sono responsabili nei confronti del Presidente.

3. In armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, i casi di scioglimento dell'Assemblea, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea, la Giunta e il Presidente.

4. La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

Art. 19. *Le attribuzioni del Presidente della Regione*

1. Il Presidente è il Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione. Rappresenta altresì nella Regione il Governo della Repubblica, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per l'esplicazione di singole funzioni statali.

2. Promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali. Indice i referendum previsti dallo Statuto. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

3. In caso di discussione relativa a materie riguardanti la sfera di attribuzioni peculiari della Regione siciliana, il Presidente partecipa al Consiglio dei Ministri con il rango di Ministro e con voto deliberativo. Acquisita dal Presidente del Consiglio tempestiva ed adeguata informazione delle questioni oggetto di esame, il Presidente della Regione le porta a conoscenza dell'Assemblea regionale che può esprimere indicazioni in merito alla loro trattazione.

4. Il Presidente, previa deliberazione della Giunta, può porre la questione di fiducia sul progetto di legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati, sui progetti di legge relativi alla istituzione di tributi ed imposte regionali, nonché sugli atti di adempimento di provvedimenti dell'Unione europea o da adottare in ottemperanza di termini perentori previsti da leggi dello Stato. I provvedimenti oggetto della questione di fiducia sono approvati dall'Assemblea regionale con voto palese e per appello nominale. Il voto contrario della maggioranza assoluta dei Deputati regionali determina l'obbligo di dimissioni del Presidente della Regione e della Giunta e lo scioglimento dell'Assemblea.

5. Il Presidente, previa deliberazione della Giunta, può richiedere all'Assemblea che l'esame di un progetto di legge si effettui con il voto dei soli emendamenti proposti dal Governo regionale o che abbiano ricevuto dallo stesso il parere favorevole.

6. Può proporre alla Giunta di deliberare che una proposta di legge è fondamentale per la realizzazione del programma di governo affinché l'Assemblea possa discuterla e deliberarla entro sessanta giorni dalla presentazione.

SEZIONE II

LA GIUNTA REGIONALE

Art. 20. *La composizione della Giunta*

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e dagli Assessori. Il numero complessivo degli Assessori non può essere superiore a dodici. Nella composizione della Giunta è garantita una equilibrata rappresentanza di entrambi i generi.

2. Il Presidente, entro i dieci giorni successivi alla sua proclamazione, nomina i componenti della Giunta cui attribuisce specifiche competenze.

3. Il Vicepresidente, scelto tra i componenti dell'Assemblea regionale, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo e, nei casi previsti dallo Statuto, adotta gli atti di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente. Gli altri componenti della Giunta possono essere scelti, nella misura massima di un terzo, anche tra cittadini non facenti parte dell'Assemblea regionale ma aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Deputato regionale e che non si trovino in condizioni di incandidabilità o incompatibilità secondo le previsioni delle vigenti leggi in materia.

4. Gli Assessori, prima di assumere le funzioni, giurano, dinanzi al Presidente della Regione, di esercitare il proprio compito nell'interesse supremo e inseparabile dell'Italia e della Sicilia. Fino al giuramento degli Assessori il Presidente adotta gli atti di ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e dei suoi componenti.

Art. 21. *Il funzionamento della Giunta*

1. Il Presidente della Regione indirizza la politica generale del Governo regionale e ne è responsabile. Dirige i lavori della Giunta e impartisce direttive ai singoli Assessori.

2. La Giunta delibera alla presenza della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Presidente vigila sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta.

3. Il Presidente può affidare a uno o più Assessori compiti di coordinamento funzionale per gruppi di materie affini.

4. La Giunta adotta un proprio regolamento interno che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

Art. 22. *Le competenze della Giunta*

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Regione che individua e propone gli obiettivi e le priorità politiche, definisce e realizza il programma di governo.

2. Compete alla Giunta:

a) collaborare con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;

b) deliberare i progetti di legge e le proposte di provvedimento da presentare all'Assemblea;

c) deliberare, su richiesta del Presidente, che un progetto di legge sia fondamentale per la realizzazione del programma di governo affinché l'Assemblea possa discuterla e deliberarla entro sessanta giorni dalla presentazione;

d) deliberare, su proposta del Presidente, di porre la questione di fiducia di cui all'art. 19, nonché di richiedere che in sede di esame assembleare su un progetto di legge possa procedersi con il voto dei soli emendamenti proposti dal Governo regionale o che abbiano ricevuto dallo stesso il parere favorevole;

e) deliberare i regolamenti, nei limiti e nelle forme previste dallo Statuto e dalle leggi regionali;

f) attuare le leggi, le decisioni e gli indirizzi approvati dall'Assemblea;

- g) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Regione;
- h) predisporre gli atti regionali di programmazione e di pianificazione economica, territoriale e ambientale;
- i) adottare i provvedimenti per realizzare i programmi concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici;
- j) indirizzare e coordinare l'attività degli uffici regionali ed adottare atti generali relativi al personale, ad eccezione degli uffici e del personale dell'Assemblea;
- k) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio della Regione e deliberare sui contratti nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge;
- l) deliberare le variazioni di bilancio previste dall'ordinamento contabile regionale dandone tempestiva comunicazione all'Assemblea nelle forme e nei modi previsti dal regolamento;
- m) deliberare in materia di liti attive e passive, con possibile delega alla dirigenza;
- n) deliberare l'impugnazione di leggi e la promozione dei conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, anche su iniziativa dell'Assemblea regionale, dandone comunicazione all'Assemblea stessa nella prima seduta utile;
- o) deliberare le nomine e le designazioni che la legge le attribuisce, nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 35, dandone immediata comunicazione all'Assemblea;
- p) adottare ogni altro provvedimento che lo Statuto e le leggi, nel rispetto delle competenze statutarie, non affidano alla competenza dell'Assemblea.

3. La Giunta, almeno ogni sei mesi, illustra all'Assemblea le iniziative assunte, le attività svolte e le decisioni, con particolare riguardo ad intese e accordi, raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni o di Conferenza unificata.

Art. 23. *La presentazione della Giunta e del programma di governo all'Assemblea regionale*

1. Il Presidente, entro i dieci giorni successivi alla nomina degli Assessori, presenta all'Assemblea regionale la Giunta e illustra il programma di governo. Il programma deve indicare i tempi e i modi previsti per portare a compimento le singole misure in esso contemplate.

2. L'Assemblea discute il programma presentato dal Presidente e lo approva. L'Assemblea, con apposito atto di indirizzo, può indicare gli obiettivi ritenuti prioritari e le integrazioni che reputa utili.

3. Il voto contrario dell'Assemblea su una proposta del Presidente o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

Art. 24. *Variazioni della composizione della Giunta e delle funzioni attribuite agli Assessori*

1. Il Presidente della Regione dà tempestiva comunicazione all'Assemblea regionale di ogni variazione della composizione della Giunta, anche in ordine alle competenze attribuite agli Assessori, e, se richiesto, ne riferisce all'Assemblea in apposita seduta.

2. Qualora la variazione della composizione della Giunta si rifletta sui contenuti del programma di governo, il Presidente, ai sensi del primo comma dell'art. 23, illustra all'Assemblea gli eventuali aggiornamenti al programma di governo. In questo caso l'Assemblea procede ai sensi del secondo comma dell'art. 23.

Art. 25. *La verifica del programma di governo*

1. Il Presidente della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, relaziona all'Assemblea regionale circa lo stato di avanzamento del programma di governo, dando conto anche delle eventuali modifiche o integrazioni legate ad eventualità sopravvenute. A tal fine, presenta il rendiconto politico di quanto realizzato nell'anno precedente unitamente al prospetto strategico delle azioni che si intendono realizzare nell'anno in corso. Tali documenti vengono inoltrati anche alla Conferenza

permanente Regione-enti locali, di cui all'art. 59 del presente Statuto, ed alle rappresentanze istituzionali delle categorie sociali e produttive.

2. L'Assemblea discute la relazione presentata dal Presidente. Il dibattito può concludersi con la formulazione di osservazioni in merito al rendiconto politico e l'approvazione di appositi atti di indirizzo in ordine al prospetto strategico, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento interno dell'Assemblea. Tale dibattito può essere avviato, anche nel corso dell'anno, a seguito della presentazione di atti ispettivi, di indirizzo o di controllo relativi a singoli punti del programma.

3. La Conferenza permanente Regione-enti locali e le rappresentanze istituzionali delle categorie sociali e produttive possono inviare al Presidente della Regione e all'Assemblea osservazioni e proposte.

Art. 26. *Le censure nei riguardi degli Assessori*

1. L'Assemblea regionale può esprimere censura nei confronti di uno o più Assessori mediante un atto motivato, discusso e approvato secondo le disposizioni del Regolamento interno.

2. Il Presidente della Regione comunica entro dieci giorni all'Assemblea le proprie decisioni conseguenti all'approvazione della censura.

SEZIONE III

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 27. *La elezione e la composizione*

1. L'Assemblea regionale, organo legislativo della Regione, è eletta a suffragio universale e diretto, con voto libero, uguale, personale e segreto, da tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e che risiedono nel territorio della Regione.

2. L'Assemblea è costituita da settanta Deputati, tra cui il Presidente della Regione.

3. L'Assemblea è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

4. Le norme sulla composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei Deputati, sono stabilite con legge regionale in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

5. Le elezioni della nuova Assemblea hanno luogo entro novanta giorni dalla cessazione della precedente. Sono indette dal Presidente della Regione e devono svolgersi a decorrere dalla quarta domenica potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al terzo comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

6. Fino all'insediamento della nuova Assemblea sono prorogati i poteri della precedente.

Art. 28. *L'organizzazione*

1. Sono organi dell'Assemblea regionale:

- a) il Presidente;
- b) l'Ufficio di Presidenza;
- c) la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari;
- d) le Giunte e le Commissioni assembleari.

2. L'Assemblea elegge nel suo seno due Vicepresidenti e due Segretari con le modalità stabilite

dal regolamento, in modo tale da assicurare la rappresentanza delle minoranze. L'Assemblea tiene la sua prima riunione secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento¹.

3. I Gruppi assembleari sono articolazioni organizzative dell'Assemblea.

4. L'Assemblea approva a maggioranza dei suoi componenti il regolamento interno che, tra le altre materie, disciplina:

- a) le attribuzioni del Presidente dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza;
- b) la costituzione e il funzionamento degli organi assembleari;
- c) le modalità di convocazione e di svolgimento dei lavori dell'Assemblea regionale, delle Commissioni e delle Giunte;
- d) le procedure per l'esame e l'approvazione degli atti di competenza dell'Assemblea regionale;
- e) le forme di garanzia per le minoranze assembleari ai fini della loro partecipazione alle attività dell'Assemblea, con particolare riferimento allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 29. Il Presidente dell'Assemblea regionale

1. Il Presidente rappresenta l'Assemblea, la convoca, la presiede e ne dirige i lavori, dichiara l'improcedibilità delle proposte degli atti di competenza assembleare, tutela le prerogative dei Deputati regionali.

2. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza, composto secondo le modalità stabilite dal regolamento². Cura le relazioni dell'Assemblea con le istituzioni e gli organismi regionali, nazionali, europei e internazionali. Rappresenta l'Assemblea regionale in giudizio per la tutela delle prerogative dei Deputati regionali e per gli atti rientranti nell'autonomia organizzativa dell'Assemblea. Esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dal regolamento e dalle leggi.

3. L'elezione del Presidente dell'Assemblea regionale ha luogo a scrutinio segreto. Nei primi due scrutini è eletto Presidente il Deputato che ottiene la maggioranza dei tre quinti dei voti dei componenti l'Assemblea. Al terzo scrutinio è richiesta la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea. Al quarto scrutinio, se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. All'esito di tale votazione, in caso di parità, si procede al sorteggio.

4. Il Presidente resta in carica per l'intera legislatura.

¹ Si suggerisce la seguente formulazione della disposizione regolamentare:

1. La prima seduta dell'Assemblea ha luogo entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Deputato in carica più anziano di età. Finché non si è riunita la nuova Assemblea sono prorogati i poteri di quella uscente.

2. La presidenza provvisoria dell'Assemblea è assunta dal Deputato più anziano d'età; a parità di anzianità si procede a sorteggio. Le funzioni di Segretari vengono provvisoriamente svolte dai due Deputati più giovani di età.

3. L'Assemblea come primo atto procede alla elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

² Si propone di inserire le seguenti disposizioni nel regolamento:

1. L'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari, coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e svolge gli altri compiti attribuiti dal regolamento interno.

2. Per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari ciascun Deputato vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto Vicepresidente il più anziano di età e Segretario il più giovane di età.

3. L'Ufficio di Presidenza resta in carica l'intera legislatura.

Art. 30. I Deputati regionali

1. Lo status di Deputato regionale si acquisisce al momento della proclamazione. I Deputati entrano nell'esercizio delle proprie funzioni alla prima seduta dell'Assemblea.

2. I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle nell'interesse inseparabile dell'Italia e della Regione.

3. I Deputati rappresentano l'intera Regione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

4. Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

5. Presentano progetti di legge, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazione.

6. I Deputati hanno diritto di ottenere, ai fini dell'espletamento del loro mandato e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno dell'Assemblea, le informazioni, i dati, i documenti e i provvedimenti, compresi gli atti in essi richiamati, connessi con l'attività della Regione. Il diritto di accesso si esercita mediante la visione e l'estrazione di copia di atti nei confronti dei seguenti soggetti od organi:

a) Giunta regionale;

b) uffici della Regione;

c) enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati, anche non direttamente, dalla Regione;

d) agenzie, aziende, società e fondazioni istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione;

e) concessionari di pubblici servizi regionali;

f) enti, agenzie, aziende, società e fondazioni che svolgono attività o funzioni nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione.

7. I Deputati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso anche sugli atti e documenti che in base alla legge sono qualificati come riservati, fermo restando l'obbligo di mantenere la riservatezza.

8. Le indennità dei Deputati sono stabilite con legge regionale e comunque non possono essere superiori a quelle spettanti al Sindaco del Comune capoluogo di Regione.

9. L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di componente del Governo della Repubblica, di membro di una delle Camere del Parlamento nazionale, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.

Art. 31. I Gruppi assembleari

1. Tutti i Deputati regionali devono appartenere ad un Gruppo assembleare, secondo le norme del regolamento.

2. I Gruppi sono composti da almeno cinque Deputati. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi composti da non meno di tre Deputati, nel rispetto del regolamento e comunque nel caso in cui tali Gruppi siano espressione di liste che all'ultima consultazione elettorale per il rinnovo dell'Assemblea abbiano raccolto un significativo consenso elettorale.

3. Ogni Gruppo elegge un Presidente che lo dirige al fine dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea, fatta comunque salva la libertà organizzativa per lo svolgimento dell'attività politica di pertinenza del Gruppo stesso, così come disciplinata dalle leggi regionali.

4. L'Assemblea assicura ai singoli Gruppi la disponibilità di strutture e personale e assegna loro contributi a carico del proprio bilancio.